



COMUNE DI CANAL SAN BOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 129

della Giunta comunale

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVINCIALE A GARANZIA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DA FIBERCOP SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE; APPROVAZIONE E RELATIVA ADESIONE.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **ventiquattro** del mese di **maggio**, alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Rattin Bortolo - Sindaco
2. Fruet Mariapiera - Assessore
3. Casadio Davide - Assessore
4. Taufer Jessica - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signor Sperandio Lino.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Rattin Bortolo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Consorzio dei Comuni Trentini, ha recentemente stipulato con FiberCop spa una convenzione per l'istituzione di una polizza fideiussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati su beni di proprietà comunale come trasmessa con nota del consorzio dd. 26/01/2022;

- FiberCop spa è operatore di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale di cui all'art. 25 del dlgs 259/2003 codice delle comunicazioni elettroniche per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica sull'intero territorio nazionale, rilasciata dal ministero dello sviluppo economico in data 25/11/2020 in virtù della quale è legittimata alla costruzione ed all'offerta di infrastrutture di reti di telecomunicazioni.
- In coerenza con il Piano strategico nazionale, Fiber Cop spa ha avviato un piano per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica su scala nazionale accessibile a tutti gli operatori interessati .
- Il piano che FiberCop spa intende realizzare è finalizzato a portare fibra spenta fino alle unità immobiliari, abilitando una rete ultra broadband UBB a disposizione di tutti gli operatori TLC riutilizzando ove possibile FiberCop spa affiderà a TIM spa lo svolgimento delle attività operative ivi inclusa la progettazione e la richiesta dei titoli abilitativi o permessi necessari per l'esecuzione degli interventi relative alla realizzazione della rete secondaria FTTHI.
- Vista la convenzione per l'istituzione di una polizza fideiussoria provinciale di importo pari ad € 200.000,00 (art. 9 della Convenzione) a garanzia degli interventi effettuati su beni di proprietà comunale come trasmessa con nota del consorzio dd. 26/01/2022 composta da numero 19 articoli ;

Considerati gli indubbi vantaggi derivanti per il Comune dall'adesione alla Convenzione in esame, sia per quanto riguarda la definizione dei tempi procedurali e degli impegni assunti da parte di FiberCop spa (artt. 5, 6, 7, 8), sia, soprattutto, in termini di consistenza della cauzione che di economicità e semplificazione delle procedure per ciascuna richiesta di intervento su suolo pubblico.

Considerato che i riferimenti di FiberCop spa indicati in convenzione divengono per il Comune riferimenti univoci per qualunque esigenza di servizio dovesse emergere nei confronti della società (art. 15).

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla convenzione in oggetto previa approvazione della medesima nel testo che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa e che la presente delibera non comporta impegno di spesa;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il regolamento di contabilità;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di aderire, per il Comune di Canal San Bovo e per le motivazioni indicate in premessa, *alla convenzione per l'istituzione di una polizza fideiussoria provinciale a garanzia degli interventi effettuati su beni di proprietà comunale come trasmessa con nota del consorzio dd. 26/01/2022* " sottoscritta dal Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa e FiberCop spa in data ottobre 2021, approvando il relativo testo allegato in copia al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

2. Di prendere atto, in base a quanto previsto dall'art. 18 della Convenzione di cui al precedente punto 1., che il Comune di Canal San Bovo diventerà a tutti gli effetti parte aderente alla stessa, a partire dal momento della ricezione, rispettivamente da parte di FiberCop spa. e da parte di Zurich insurance plc, di specifica comunicazione in tal senso.

3. Di provvedere, al fine di quanto previsto al precedente punto 2., all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 17 della Convenzione rispettivamente a FiberCop spa, a Zurich insurance plc. e al Consorzio dei Comuni Trentini.

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese a carico del bilancio del Comune.

5. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Rattin Bortolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i.)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **31/05/2022** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **10/06/2022**.

Canal San Bovo, lì 31/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **10 giugno 2022** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sperandio Lino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Canal San Bovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sperandio Lino

Pareri resi in data **24.05.2022** ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2. Istruttoria relativa alla proposta di deliberazione della Giunta comunale, avente ad oggetto:

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNA POLIZZA FIDEIUSSORIA PROVINCIALE A GARANZIA DEGLI INTERVENTI EFFETTUATI DA FIBERCOP SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE; APPROVAZIONE E RELATIVA ADESIONE.

<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>
--

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnico-amministrativa che regola la materia, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Canal San Bovo, 24/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Lino Sperandio)

CONVENZIONE

Le parti:

FIBERCOP S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1, codice fiscale 11459900962, indirizzo PEC fibercospa@timpec.it, nella persona dell'Ing. Francesco Di Perna in qualità di Responsabile della funzione Chief Technology Office (CTO) dotato di idonea procura speciale ("FiberCop" o "Operatore")

e

CONSORZIO dei COMUNI TARENTINI Società Cooperativa, di seguito denominato Consorzio, avente la propria sede legale in via di Torre Verde, n. 23 – Trento, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Paride Gianmoena, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio;

premesso che:

- in data 3 marzo 2015, il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il Piano strategico per lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia denominato "*Strategia Italiana per la Banda Ultralarga*";
- il d.lgs 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 ("Codice delle Comunicazioni Elettroniche") ed all'art.2 ("Banda larga") del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008;
- l'art. 88, comma 7, del d.lgs. 259/2003, come da ultimo modificato dall'art.38 del d.l. 76/2020 del 16 luglio 2020, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che per l'installazione di infrastrutture che comportino la realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, l'istanza di autorizzazione si intende accolta per "silenzio assenso" qualora, trascorsi i termini abbreviati (di trenta, dieci o otto giorni), previsti per le varie fattispecie di intervento disciplinate dal medesimo articolo, l'Amministrazione non abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero non abbia indetto un'apposita conferenza di servizi;

- l'art.3 del D.M. 1 ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede che l'installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l'impatto ambientale degli interventi;
- il d.lgs. n. 33/16 sancisce il diritto dell'operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica ad accedere alle infrastrutture fisiche esistenti ai fini della installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e disciplina gli obblighi che i titolari di tali infrastrutture devono rispettare a tale fine;
- FiberCop nasce da una partnership societaria tra Telecom Italia S.p.A. ("TIM"), Teemo Bidco S.a.r.l. e Fastweb S.p.A. ed è una società controllata e sottoposta alla direzione e coordinamento di TIM;
- FiberCop è operatore di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) per l'installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica sull'intero territorio nazionale, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data 25 novembre 2020, in virtù della quale è legittimata alla costruzione ed all'offerta di infrastrutture di reti di telecomunicazioni;
- in coerenza con il sopra menzionato Piano Strategico Nazionale, FiberCop ha avviato un piano per la realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica, su scala nazionale, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della normativa vigente a livello nazionale ed europeo;
- in particolare, il piano Fiber-To-The-Home ("FTTH") che FiberCop intende realizzare, è finalizzato a portare fibra spenta fino alle unità immobiliari, abilitando al contempo una rete Ultra Broadband ("UBB") a disposizione di tutti gli operatori TLC, riutilizzando ove possibile le infrastrutture esistenti e riducendo al minimo l'impatto di cantieri di lavoro necessari;
- FiberCop affiderà a TIM lo svolgimento delle attività operative – ivi inclusa la progettazione e la richiesta dei titoli abilitativi o permessi necessari per l'esecuzione degli interventi – relative alla realizzazione della rete secondaria FTTH;

- il Consorzio, nell'interesse dei Comuni soci ritiene fondamentale promuovere procedure amministrative uniformi sul territorio trentino che possano semplificare le modalità di accesso ad uffici e servizi, nella convinzione che ciò consenta, oltre ad un avvicinamento tra amministratori e cittadini/imprese, anche un risparmio in termini economici e di personale dedicato;
- è interesse dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento promuovere, nel perseguimento del compito istituzionalmente assegnato loro di realizzazione degli interessi della collettività, l'implementazione della Rete di Telecomunicazioni sul proprio territorio, e ciò al fine di soddisfare e favorire le esigenze dei cittadini e degli operatori economici;
- il Consorzio interviene in questa sede alla stipula del presente e seguente atto quale soggetto promotore, ferma restando la necessità di adesione all'atto da parte di ciascuna amministrazione comunale interessata.

Tutto ciò premesso, le parti sono d'accordo e convengono di dare attuazione a tutto quanto sopra e di seguito specificato stipulando apposita Convenzione.

Art. 1

Le premesse ed i documenti allegati al presente testo od anche solo ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione ed hanno valore di patto.

Art. 2

I Comuni aderenti si impegnano a porre in essere tutte le attività volte a favorire una rapida posa, installazione, ampliamento e completamento del piano FTTH di FiberCop. Pertanto, al fine di ridurre al minimo i disagi alla circolazione, di evitare l'indebolimento della struttura stradale, di effettuare un intervento ecologicamente più apprezzabile - considerata la ridotta quantità di rifiuti da smaltire -, nonché di accelerare i tempi d'esecuzione dei lavori per la posa delle infrastrutture sotterranee di telecomunicazione, i Comuni aderenti favoriranno l'utilizzo delle nuove tecnologie di posa a basso impatto ambientale.

Art. 3

Tutti i lavori occorrenti per il piano FTTH di FiberCop saranno eseguiti a totale cura e spese di FiberCop stessa, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumità delle persone e delle cose, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 4

Le parti stipulanti ed i Comuni aderenti alla Convenzione si danno reciprocamente atto che le indicazioni che il Comune fornirà a FiberCop in merito alle modalità di esecuzione dell'intervento e che FiberCop dovesse dimostrare eccessivamente onerose rispetto alla tipologia di intervento effettuato verranno congiuntamente valutate con l'ente interessato allo scopo di definire soluzioni che, nell'ottica della piena salvaguardia dell'interesse pubblico, consentano altresì di soddisfare il principio di ragionevolezza.

Art. 5

FiberCop conferma l'obbligo di riparare eventuali danni direttamente derivanti e/o conseguenti alle opere realizzate sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio del diritto di terzi. Resta fermo l'obbligo di FiberCop di garantire, in solido con le imprese alle quali la stessa affida la realizzazione degli interventi, il risarcimento di ogni e qualsiasi danno cagionato nell'esecuzione dei lavori, con riferimento ad infrastrutture ed impianti, anche di terzi presenti sul suolo pubblico.

FiberCop garantisce le Amministrazioni Comunali aderenti di aver stipulato valida polizza assicurativa per la copertura di sinistri derivanti da responsabilità civile verso terzi e si impegna a mantenerla in corso di validità per tutta la vigenza della presente convenzione.

Art. 6

Prima dell'inizio degli interventi su strade e suoli di proprietà comunale, FiberCop dovrà comunicare al Comune, con un tempo di preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, salvi i casi di urgenza, l'esatto periodo in cui verranno iniziati i lavori; per gli interventi di limitata entità, secondo la vigente prassi, il termine sopra indicato è ridotto a 5 (cinque) giorni.

Rimane fermo l'obbligo di FiberCop, attraverso TIM alla quale FiberCop stessa affiderà lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del piano FTTH, di acquisire ogni licenza, concessione, autorizzazione, permesso, etc., comunque richiesti dalle vigenti normative prima dell'inizio di ciascun intervento.

In caso di interventi urgenti (pronto intervento) per riparazioni non prorogabili, il richiedente avvertirà immediatamente – tramite pec ed utilizzando il modello allegato - l'Ufficio Tecnico Comunale ed il Comando di Polizia Locale dell'inizio dei lavori, per gli eventuali atti incombenti relativi all'assicurazione del traffico stradale, provvedendo alle cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose. FiberCop, in detti casi, è tenuta comunque a produrre regolare domanda in sanatoria entro 10 giorni.

Le ragioni dell'urgenza devono essere documentate e circoscritte alle situazioni nelle quali risulti oggettivamente impossibile, (es. interruzione del servizio, grave pericolo per l'incolumità delle persone), operare nel rispetto delle condizioni e con gli strumenti ordinari previsti dalla presente convenzione.

Art. 7

I lavori di scavo e di ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale con sgombero sollecito e completo del materiale di scavo, nonché con piena e completa garanzia di ripristino dello status quo ante: a tal fine, FiberCop conferma che nell'evenienza di ripristini provvisori scadenti, ed a richiesta dei Comuni volta per volta interessati, provvederà a tempestivo intervento tramite imprese appositamente incaricate.

I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo le disposizioni del Codice della Strada ed ai sensi della vigente normativa in materia.

Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità, FiberCop deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale eventualmente rimossa e/o danneggiata.

Fermo restando l'esclusivo carattere regolatorio della materia dell'art. 15, 5° comma, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri di data 3 marzo 1999, recante "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", FiberCop, in via di tutta speciale collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini, si impegna, ad espressa, motivata richiesta di ciascuna Amministrazione aderente

alla presente Convenzione, a fornire elaborati in formato "pdf" oppure, in via alternativa, ed ove possibile, in formato "Autocad", riportanti il tracciato indicativo e di massima dell'impiantistica sotterranea di telecomunicazione.

Le parti ed i Comuni aderenti convengono che si tratterà di elaborati documentali subordinati a variazioni e, pertanto, rappresentanti una situazione impiantistica che andrà comunque verificata con i competenti settori tecnici di FiberCop ogniqualvolta il Comune, suoi incaricati o terzi necessiteranno di dar corso ad interventi invasivi del sottosuolo.

Art. 8

FiberCop si impegna nei confronti dei Comuni aderenti alla presente Convenzione a fornire, oltre alle comunicazioni di inizio e di fine lavori da parte della impresa appaltatrice - previste per qualunque intervento - avviso scritto alle Amministrazioni volta per volta interessate della avvenuta conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

FiberCop, altresì, assicura che il periodo massimo ordinariamente intercorrente tra le opere di ripristino provvisorio e l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo è, salvo casi eccezionali che saranno oggetto di debita motivazione, di 12 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori di cui al precedente comma.

FiberCop assume, nei confronti di tutte le Amministrazioni Comunali aderenti, l'impegno ad effettuare, nei luoghi ove si sono svolti i lavori di rete oggetto della presente Convenzione, sopralluogo congiunto, da parte di un proprio tecnico all'uopo incaricato, insieme ad un rappresentante indicato dall'Amministrazione Comunale interessata.

Ciò a richiesta delle parti, entro un termine massimo ordinariamente di 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo, ed allo scopo di poter verificare in contraddittorio l'esatta osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite a FiberCop dal Comune e la corretta esecuzione dei lavori ai sensi della presente Convenzione.

Di tale sopralluogo, a richiesta anche di una sola delle parti, sarà redatto apposito verbale.

Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga, a conclusione delle operazioni di sopralluogo congiunto, o comunque entro il termine di 24 mesi dal ripristino definitivo previsto dall'art. 10, comma 1, della

presente Convenzione, che emergano danni od inadempienze imputabili a FiberCop, provvederà a fornire immediata informativa a FiberCop e ad avanzare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, riserva di danni all'indirizzo indicato in calce alla presente Convenzione, dando termine a FiberCop 30 (trenta) giorni dal ricevimento per la verifica in contraddittorio.

L'Amministrazione Comunale, a fronte di reiezione da parte di FiberCop della rifusione dei danni richiesti, avrà la facoltà di provvedere ad intervenire per l'esecuzione del ripristino, addebitando a FiberCop la relativa spesa così sostenuta mediante escussione della fideiussione prevista dalla presente Convenzione. La mancata risposta entro il termine di cui sopra autorizza l'Amministrazione a procedere all'escussione della fideiussione.

La procedura sopra descritta si applicherà anche ai ripristini provvisori qualora non vengano rispettate le previsioni di cui all'art. 7.

Art. 9

A garanzia del corretto ripristino - provvisorio e definitivo - dello stato delle strade, dei suoli e delle aree di proprietà comunale, ed a copertura del danno che i beni di proprietà comunale potrebbero subire in dipendenza di non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, FiberCop dichiara di prestare, in favore del Consorzio dei Comuni Trentini aderenti alla Convenzione, una polizza fidejussoria di importo pari ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00).

I Comuni aderenti si impegnano verso FiberCop e verso il Consorzio a dar corso all'escussione della fidejussione solo a seguito dell'esperimento della procedura prevista dal precedente art. 8; resta salva la facoltà delle parti di attivare ogni altra forma di tutela prevista dalla legge per il pieno ristoro degli eventuali danni comunque patiti.

FiberCop si impegna a reintegrare immediatamente l'importo della fideiussione tempo per tempo vigente in ragione di eventuali atti di escussione che qualunque Comune operi garantendo, comunque, in ogni momento l'importo previsto dalla presente Convenzione.

Le parti si impegnano sin d'ora a valutare congiuntamente la possibilità di modificare tale importo nel caso FiberCop dia corso ad interventi impiantistici di particolare complessità e rilevanza.

Art. 10

Il termine ultimo per la contestazione a FiberCop da parte del Comune aderente ai sensi della presente Convenzione non potrà superare 24 mesi dalla conclusione dei lavori di ripristino definitivo.

Eventuali contestazioni avanzate dai Comuni al di fuori di tale ultima previsione imputabili a circostanze eccezionali debitamente motivate dall'ente interessato, saranno congiuntamente valutate tra quest'ultimo e FiberCop. Tali fattispecie restano peraltro escluse dalla copertura fidejussoria.

Art. 11

Le parti reciprocamente si impegnano, allo scopo di minimizzare i disagi alla collettività e di razionalizzare la spesa, a ricercare ogni forma di collaborazione e consultazione atta a favorire la realizzazione contestuale di più interventi, anche con altri operatori pubblici e privati.

Art. 12

La rete, i manufatti, le opere accessorie e quant'altro posato, ad eccezione dei materiali destinati al ripristino dello status quo ante, sono di proprietà esclusiva di FiberCop.

Art. 13

La durata del presente atto Convenzionale è di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione da parte di FiberCop e Consorzio.

Le parti si impegnano sin d'ora a discutere con congruo anticipo le modalità ed i termini per il rinnovo della Convenzione.

Ciascuna delle parti stipulanti ed ogni Comune aderente hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni diretta alle parti controinteressate.

Rimane inteso che tutti gli interventi avviati ai sensi della Convenzione entro la data di comunicazione del recesso saranno comunque terminati e coperti dalle garanzie ed alle condizioni fissate nel presente atto.

Art. 14

Ogni spesa, imposta e tassa comunque inerente al presente Contratto è a carico di FiberCop.

Art. 15

FiberCop e Consorzio indicano di seguito le strutture e/o gli Uffici che costituiranno punto di riferimento per ogni comunicazione relativa all'esecuzione della Convenzione:

FiberCop S.p.A. FOL

Indirizzo postale: FiberCop S.p.A. – Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano

PEC: fibercospa@timpec.it

Consorzio dei Comuni Trentini, via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – tel. 0461-987139 – PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it.

Ciascun Comune dovrà comunicare, eventualmente anche tramite PEC, a FiberCop e, per conoscenza, al Consorzio dei Comuni Trentini, la propria adesione ed i dati di cui sopra.

Ogni eventuale variazione dovrà essere egualmente comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC agli indirizzi di cui sopra.

Al fine di assicurare la miglior speditezza dei reciproci rapporti e di individuare punti di interlocuzione atti al superamento di eventuali criticità gestionali, FiberCop indica al Consorzio, con ogni e più ampia riserva di successive modifiche, il seguente referente:

Dott. Massimo Tarsi, responsabile funzione TIM Field Operation Line (FOL) Trentino-Alto Adige,

Art. 16

Per tutte le controversie relative alla presente Convenzione e che dovessero insorgere tra le parti, compresi i Comuni aderenti alla presente Convenzione, sarà competente il foro del luogo di esecuzione dei lavori. Qualora il Consorzio risultasse attore o convenuto in tali controversie, competente sarà comunque il Foro di Trento.

Art. 17

FiberCop riconosce l'importanza di assicurare alle amministrazioni comunali riferimenti precisi per qualunque necessità che le stesse dovessero manifestare inerente la posa, lo spostamento, la sostituzione delle infrastrutture di competenza di FiberCop. I nominativi indicati all'articolo 15 della presente convenzione costituiscono quindi i referenti precisi ai quali i Comuni potranno rivolgersi. FiberCop assicura, inoltre, massima tempestività nel riscontrare le richieste avanzate dalle Amministrazioni comunali, favorendo la realizzazione degli interventi richiesti con la massima sollecitudine.

Art. 18

Ciascuna Amministrazione Comunale interessata all'adesione procederà a formale approvazione della presente Convenzione, diventando a tutti gli effetti parte aderente con l'invio di specifica comunicazione, anche tramite PEC, a FiberCop all'indirizzo sopra riportato ed a partire dal momento della relativa ricezione da parte della stessa FiberCop; analoga comunicazione il Comune invierà all'Istituto fidejubente all'indirizzo risultante nella polizza fideiussoria nonché al Consorzio.

Art. 19

Le parti si danno reciprocamente atto che risultano integralmente coperti dagli strumenti innanzi descritti tutti gli interventi comunque realizzati nel periodo intercorrente tra il XX e la data di sottoscrizione della presente convenzione.

Trento, ottobre 2021

PER FIBERCOP S.p.A.



Firmato digitalmente da:
FRANCESCO DI PERNA
FiberCop S.p.A.
Firmato il 06/10/2021 12:59
Seriale Certificato: 446520
Valido dal 08/04/2021 al 07/04/2024
TI Trust Technologies CA

PER IL CONSORZIO

dei COMUNI TARENTINI Soc. Coop.

Firmato digitalmente da: GIANMOENA PARIDE
Data: 23/11/2021 08:49:27

